

Il GE a scioglimento della riserva che procede,

vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione e il ricorso ex art. 615 cpc depositato da **SOCIETÀ SRL** che contesta la nullità parziale dei due contratti di mutuo fondiario dell'azione promossa dalla **BANCA** per violazione della normativa antiusura;

vista la memoria di costituzione della procedente e delle intervenute;

rilevato che dalla stessa prospettazione del ricorso risulta che l'eventuale accertamento del carattere usurario degli interessi applicati determinerebbe **solo una riduzione della somma dovuta**, non facendo pertanto venire meno il diritto della parte a procedere in via esecutiva;

osservato altresì che **il criterio di calcolo dell'usurarietà del tasso di mora non pare condivisibile, in quanto applica semplicemente al tasso moratorio i tassi previsti per i tassi corrispettivi**;

rilevato infatti che **gli interessi di mora sono esclusi dal TEG e quindi non vi è una specifica soglia in presenza di moratori**, così che la Banca d'Italia ha chiarito che, nelle procedure di controllo sui tassi moratori, i TEG medi pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali (cfr. chiarimenti Banca d'Italia 3.7.2013);

rilevato altresì che non è dedotta una nullità originaria di titolo, bensì una nullità parziale e non è svolta alcuna contestazione circa il credito degli altri interventi con titolo

**PQM**

Rigetta l'istanza di sospensione.

Assegna termini di 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Padova, 4/12/2014

*\*il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico mediante l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy*